

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1983, n. 58.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 6.780 a L. 8.160 e da L. 7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da L. 7.100 a L. 8.634 per quintale.

Art. 2.

(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 298 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato. Di essi 150 miliardi sono destinati alla alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE —
PANDOLFI — BODRATO —
GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1982.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Carmignano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Carmignano » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 1977 dalla « Congregazione del vino di Carmignano », intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1981;

Vista la istanza presentata avverso il parere e la proposta del comitato nazionale sopra citati;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del vino in discorso ed alle situazioni tradizionali della zona di accogliere l'istanza sopra citata e di provvedere ad apportare al disciplinare di produzione di cui trattasi le opportune modifiche;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Carmignano » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 sono sostituiti in tutto o in parte come segue:

Art. 1 - è sostituito interamente con il seguente testo:

« La denominazione di origine controllata "Carmignano" è riservata ai vini rosso, rosato e vin santo che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ».